

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 110.2025

ALL' AGRIFONDO MUTUALISTICO
VIA F. S. OROLOGIO, 6
35129 PADOVA
PEC: AGRIFONDOMUTUALISTICO@PEC.ASNACODI.IT

ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONDIFESA ASNACODI
ITALIA
VIA NAZIONALE, 181
00184 ROMA
PEC: SEGRETERIA@ASNACODI.IT

ALL' AGRIFONDO MUTUALISTICO LOMBARDO
VIALE ISONZO 27 - 20135 MILANO
PEC: AGRIFONDOLOMBARDO@PEC.ASNACODI.IT

ALL' PRO.DIFESA CONSORZIO TRA COOPERATIVE
AGRICOLE SOCIETA' COOPERATIVA
VIA CANALA, 10
48123 - RAVENNA
PEC: PRODIFESA@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT

ALL' GESTIFONDO IMPRESA
STRADONE PORTA PALIO 8
37122 VERONA
PEC: GESTIFONDOIMPRESA@AVSPEC.IT

ALL' CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI,
SPINI DI GARDOLO VIA KUFSTEIN, 2
38121 TRENTO
PEC: CODIPRA@PEC.IT

AL CONDIFESA BOLZANO
VIA MACELLO 30/C
39100 BOLZANO
PEC: INFO@PEC.HAGELSCHUTZKONSORTIUM.COM

E P.C.

ALL' A.G.R.E.A.
LARGO CADUTI DEL LAVORO, 6
40122 BOLOGNA
PEC:
AGREA@POSTACERT.REGIONE.EMILIA ROMAGNA.IT

ALL' A.R.T.E.A.
VIA BARDAZZI, 19/21
50127 FIRENZE

PEC: ARTEA@CERT.LEGALMAIL.IT

ALL'A.V.E.P.A.
VIA N. TOMMASEO, 63-69
35131 PADOVA
PEC: PROTOCOLLO@CERT.AVEPA.IT

ALL'ORGANISMO PAGATORE DELLA REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1
20100 MILANO
PEC: OPR@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

ALL' APPAG
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO
PEC: APPAG@PEC.PROVINCIA.TN.IT

ALL' ARCEA
VIA E.MOLÈ
88100 CATANZARO
PEC: PROTOCOLLO@PEC.ARCEA.IT

ALL'ARPEA
VIA BOGINO, 23
10123 TORINO
PEC: PROTOCOLLO@CERT.ARPEA.PIEMONTE.IT

ALL' OPPAB
VIA CRISPI, 15
39100 BOLZANO
PEC: ORGANISMOPAGATORE.LANDEZAHLSTELLE@PEC.PROV.BZ.IT

ALL' ARGEA
VIA CAPRERA 8
09123 CAGLIARI
PEC: ARGEA@PEC.AGENZIAARGEA.IT

ALL' ORGANISMO PAGATORE DELLA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA
VIA LIRUTI, 22
33100 UDINE
PEC: OPR@CERTREGIONE.FVG.IT

AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SOVRANITÀ
ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E
DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
VIA XX SETTEMBRE 20
00186 ROMA

ALLA REGIONE VENETO
CAPOFILA PER L'AGRICOLTURA
COORDINAMENTO COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE
PALAZZO SCERIMAN
CANNAREGIO, 168
30121 VENEZIA (VE)
PEC:
AREA.MARKETINGTERRITORIALE@REGIONE.VENETO.IT

AL COORDINAMENTO AGEA
VIA PALESTRO, 81
00185 – ROMA
PEC: PROTOCOLLO@PEC.AGEA.GOV.IT

ALL' ISMEA
VIALE LIEGI, 26
00198 ROMA
PEC: ISMEA@PEC.ISMEA.IT

A RTI LOTTO 2 - GARA SIAN
AGRICONSULTING S.P.A.
VIA VITORCHIANO N. 123
00189 ROMA
PEC: PROTOCOLLO-LOTTO2@PEC.IT

A RTI LOTTO 2 - GARA SIAN
ARCODREA ENGINEERING
VIA VIGEVANO, 10
00161 ROMA,
PEC: PROTOCOLLO-LOTTO2@PEC.IT

A RTI LOTTO 3 – GARA SIAN
LEONARDO S.P.A.
PIAZZA MONTE GRAPPA, 4
00195 ROMA
PEC: AGEA-L3@PEC.LEONARDO.COM

Oggetto: Modalità, condizioni e termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno relative alla misura 17 “Gestione del rischio” - Sottomisura 17.3 “Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale” del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2022, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Decreto n. 366704 del 06 agosto 2025 di approvazione Avviso Pubblico a presentare proposte inerenti alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica e s.m.i.- Annualità dal 2019 al 2023.

INDICE

1. PREMESSA	6
2. QUADRO NORMATIVO	6
2.1 Base giuridica unionale.	7
2.2 Base giuridica nazionale.....	8
3. DEFINIZIONI	11
4. CAMPO DI APPLICAZIONE	11
5. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE DEI SOGGETTI GESTORI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	12
6. REQUISITI DI ACCESSO	13
6.1 Requisiti soggettivi.....	13
6.2 Requisiti oggettivi	13
6.2.1 Requisiti temporali	13
6.2.1 Spese ammissibili	14
7. TIPOLOGIA DI DOMANDA	14
7.1 Domanda di sostegno iniziale	14
7.2 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 e ai sensi dell'art. 14, par. 1 dell'avviso pubblico (Ritiro delle domande)	14
7.3 Domanda ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) 809/2014 e dell'art. 14, par. 2 dell'avviso pubblico (Correzione degli errori palesi).....	15
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI.	15
9. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN	16
10. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) – COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE	16
10.1 Compilazione, stampa e rilascio della domanda di sostegno e della comunicazione di ritiro	17
10.2 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP	17
11. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA	17
12. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	18
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	19
14. RINVIO.....	19
15. ACCESSO AGLI ATTI.....	19
16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	20

1. PREMESSA

La sottomisura 17.3 “Strumento di stabilizzazione del reddito” del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022, è finalizzata a fornire sostegno agli strumenti per la stabilizzazione del reddito settoriale (di seguito Fondi IST settoriali) che possono operare in modo complementare o alternativo agli altri strumenti di gestione del rischio, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell’articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Detta sottomisura è cofinanziata con risorse dell’Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla Legge 16 aprile 1987 n. 183.

La sottomisura persegue l’obiettivo di ampliare il ventaglio di strumenti di gestione del rischio a disposizione delle imprese agricole, per le quali l’offerta di tali strumenti è oggi essenzialmente limitata a prodotti assicurativi, attraverso il sostegno ai Fondi IST settoriali, ufficialmente riconosciuti, basati sulla mutualità tra agricoltori e, in particolare, per i rischi legati a perdite di reddito causate da avverse condizioni di mercato.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2022, ha approvato l’Avviso pubblico n. 366704 del 06 agosto 2025. Con tale avviso invita i Soggetti Gestori dei Fondi IST settoriali, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, a presentare proposte relative alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica per le annualità 2019-2023 nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022, sottomisura 17.3 “Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale”

Le presenti istruzioni operative in conformità alle disposizioni dell’Avviso Pubblico n. 366704 del 06 agosto 2025 e s.m.i., definiscono le modalità, le condizioni e il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno all’Organismo Pagatore AGEA, per i Soggetti Gestori intenzionati a ottenere la concessione e l’erogazione di un contributo pubblico destinato a integrare le quote versate dagli agricoltori aderenti al Fondo IST settoriale per l’adesione alla copertura mutualistica per le annualità 2019-2023.

2. QUADRO NORMATIVO

Per la normativa comunitaria e nazionale di riferimento si rimanda al decreto di approvazione dell’Avviso pubblico di cui in oggetto. Ad integrazione, si riportano i seguenti riferimenti normativi:

2.1 Base giuridica unionale.

- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Articolo 60, par.2, del citato regolamento (UE) n.1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma;
- Articoli 65, par. 3 e 66 del regolamento (UE) n.1305/2013 ai sensi dei quali, rispettivamente, gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi e l'Autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;
- Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza
- Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (di seguito PSRN) 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2024) 3477 del 17 maggio 2024, in particolare, la sottomisura 17.3 “Strumento di stabilizzazione del reddito”;
- PSRN 2014-2022 trasmessa ufficialmente alla Commissione Europea il 1° agosto 2025, che ricomprende una variazione alla dotazione pubblica della sottomisura 17.3, ora rimodulata da euro 46.500.000,00 a euro 40.616.000,00 ai fini dell'ottimale utilizzo delle risorse assegnate al Programma, in vista della chiusura finanziaria della programmazione 2014-2022;

2.2 Base giuridica nazionale

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che modifica il decreto legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;

- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2010, n. 160 “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 2011, n. 267 recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2011, n. 226 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m. e i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
- Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 che coordina e aggiorna la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii., “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- DM 12 gennaio 2015 n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 che coordina e aggiorna la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

- Istruzioni operative dell'OP AGEA n. 3 prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018;
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare agea prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – d.lgs. 159/2011 – Procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022;
- DM 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 12 marzo 2015, n. 59;
- DM 5 maggio 2016, n. 10158 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36 paragrafo 1, del regolamento (UE) n.1305/2013, così come modificato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1104 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 28 marzo 2019, n. 74;
- DM 7 febbraio 2019, n. 1411 recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 28 marzo 2019, n.74;
- DM 10 marzo 2020, n. 2588 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 4 maggio 2020, n. 113;
- Decreto direttoriale 19 luglio 2019, n. 29010 di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica - sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019, al n. 861;
- Decreto direttoriale 26 luglio 2021, n.340440 di approvazione della Convenzione di delega sottoscritta il 12 luglio 2021 dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio, che disciplina i rapporti relativi

all'affidamento delle attività delegate per le sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2021, al n.783;

- Decreto direttoriale 23 giugno 2022, n. 283333 di integrazione del decreto 7 febbraio 2019, n.1411, registrato alla Corte dei Conti il 1° agosto 2022, n. 922;
- DM 21 gennaio 2019, n. 642 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 (PGRA 2019), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 10 aprile 2019, n 85, s.m.i.;
- DM 8 aprile 2020, n. 3687 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 (PGRA 2020), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 15 maggio 2020, n.124, s.m.i.;
- DM 29 dicembre 2020, n. 9402305 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021 (PGRA 2021), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'8 marzo 2021, n. 57, s.m.i.;
- DM 31 marzo 2022, n. 148418 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 (PGRA 2022), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 17 maggio 2022, n.114;
- DM 8 febbraio 2023, n. 64591 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (PGRA 2023), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 7 aprile 2023, n. 83;
- DM 06 agosto 2025, 366704 di approvazione Avviso Pubblico a presentare proposte inerenti alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica - Annualità dal 2019 al 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 08 settembre 2025 n. 208;
- DM 30 settembre 2025, n. 507388, modifica del DM 06 agosto 2025, n. 366704, di differimento termini per la presentazione delle domande di sostegno.

3. DEFINIZIONI

Si rinvia al decreto ministeriale di approvazione dell'Avviso pubblico relativo alla presentazione di proposte concernenti l'integrazione delle quote a carico degli agricoltori, versate ai Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale, previsti dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022, sottomisura 17.3 "Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale", per le annualità 2019-2023.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

La domanda di sostegno deve essere presentata dai Soggetti Gestori dei Fondi IST settoriali ufficialmente riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e del relativo decreto attuativo 7 febbraio 2019, n.1411, che non si trovino in fase di revoca del riconoscimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto 7 febbraio 2019 e che abbiano offerto coperture mutualistiche per almeno una delle campagne 2019-2023.

Ai sensi dell'Avviso pubblico indicato in oggetto, le domande di sostegno riguardano le richieste di accesso ai benefici per la concessione e l'erogazione di un contributo pubblico finalizzato all'integrazione delle quote a carico degli agricoltori aderenti e versate al Fondo IST settoriale per l'adesione alla copertura mutualistica annuale, previste dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022, sottomisura 17.3 "Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale", ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le domande devono essere presentate all'OP AGEA mediante il sistema gestionale SIAN (www.sian.it), indipendentemente dall'OP competente per il fascicolo aziendale del richiedente.

5. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE DEI SOGGETTI GESTORI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che il Soggetto gestore abbia:

1. ottenuto il riconoscimento ufficiale del Fondo IST settoriale oggetto di domanda di sostegno, ovvero ottenuto l'approvazione ufficiale delle eventuali modifiche apportate ai documenti oggetto di riconoscimento per la campagna di riferimento;
2. costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale presso l'OP territorialmente competente in base alla Regione dove è ubicata la sede legale del proponente stesso, indicando obbligatoriamente un indirizzo PEC valido per le comunicazioni di cui al successivo articolo 16;
3. verificato la validità del documento di identità del rappresentante legale;
4. trasmissione in SIAN-SGR dei dati relativi a ciascuna copertura mutualistica per la campagna di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, attraverso la trasmissione dei Piani individuali di Stabilizzazione del Reddito Aziendale (PISRA) dei produttori aderenti;
5. trasmesso all'OP AGEA la documentazione attestante la tracciabilità del versamento al Fondo delle quote di adesione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti alla già menzionata copertura, ai fini dell'ammissione al pagamento.

6. REQUISITI DI ACCESSO

6.1 Requisiti soggettivi

I Soggetti Gestori, ai fini dell'ottenimento del sostegno previsto dall'Avviso pubblico indicato in oggetto, devono presentare domanda di sostegno esclusivamente per le quote di adesione alle coperture mutualistiche versate al Fondo IST settoriale e riferite ad agricoltori aderenti al medesimo Fondo che soddisfano i seguenti requisiti:

1. essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
2. qualificarsi come agricoltori attivi: per le campagne 2019-2022 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018 n. 5465; per la campagna 2023 ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n.660087 e s.m.i.;
3. essere titolari di Fascicolo aziendale;
4. essere soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

In caso di subentro, i suddetti requisiti devono essere soddisfatti anche dal socio cessionario/erede.

Ciascun agricoltore aderente deve aver sottoscritto apposita domanda di adesione alla copertura mutualistica per la campagna di riferimento.

Gli appezzamenti delle singole colture oggetto di copertura mutualistica devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale. Gli allevamenti oggetto di copertura mutualistica devono trovare rispondenza nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica.

6.2 Requisiti oggettivi

6.2.1 Requisiti temporali

Ai fini dell'accesso al contributo i Soggetti Gestori devono presentare, separatamente per ogni Fondo IST settoriale riconosciuto, una domanda di sostegno per ciascuna annualità di riferimento; le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le seguenti scadenze: per l'annualità 2019 entro il 31 maggio 2019, per l'annualità 2020 entro il 31 luglio 2020, per l'annualità 2021 entro il 30 giugno 2021, per l'annualità 2022 entro il 30 giugno 2022 e per l'annualità 2023 entro il 30 giugno 2023

6.2.1 Spese ammissibili

Per tutte le spese relative all'operazione oggetto di contributo pubblico si applicano le regole generali di ammissibilità previste dalla normativa dell'Unione europea attinenti al FEASR.

Pertanto, affinché una spesa sia ammissibile deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- rientrare in una delle categorie di spesa previste dal PSRN e dal PGRA dell'anno di riferimento;
- non essere finanziata da altri programmi dell'Unione europea e/o nazionali e comunque con altre risorse pubbliche;
- avere un importo ragionevole e rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;
- essere effettuata nel periodo di vigenza temporale;
- se relativa alle quote a carico degli agricoltori aderenti, essere riportata tra le entrate del Fondo IST settoriale.

7. TIPOLOGIA DI DOMANDA

7.1 Domanda di sostegno iniziale

È la domanda di sostegno è presentata da un Soggetto Gestore, riconosciuto come indicato al paragrafo 4 delle presenti istruzioni operative, al fine di ottenere la concessione del contributo pubblico ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dell'Avviso pubblico richiamato in oggetto.

In attuazione del decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n.1411 la domanda di sostegno presentata da un Soggetto Gestore costituisce manifestazione d'interesse per l'accesso ai benefici di cui in oggetto.

7.2 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 e ai sensi dell'art. 14, par. 1 dell'avviso pubblico (Ritiro delle domande)

Una domanda di sostegno può essere ritirata, totalmente, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione.

È possibile, a questo scopo, presentare una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 e ai sensi dell'art. 14, par. 1 dell'Avviso pubblico, secondo il modello predisposto sul portale Sian con il quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda di sostegno, a condizione che il richiedente non sia stato

informato da OP AGEA di inadempienze riscontrate nella domanda di sostegno stessa.

La comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 sostituisce integralmente la domanda di sostegno presentata.

7.3 Domanda ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) 809/2014 e dell'art. 14, par. 2 dell'avviso pubblico (Correzione degli errori palesi)

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 809/2013, consente di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Nella domanda di modifica occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire. Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso specifico e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, determina la ricevibilità della domanda di modifica.

Gli errori palesi possono essere riconosciuti solo se individuabili agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

Gli errori palesi relativi al PISRA possono essere oggetto di specifica istruttoria da parte di AGEA OP, che si riserva di pronunciarsi.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile, viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o, in mancanza di questa, la domanda iniziale.

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di sostegno e della comunicazione di ritiro all'organismo pagatore Agea è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al successivo par. 10.

I termini per la presentazione delle domande di sostegno relative alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sono i seguenti:

1. Domanda iniziale: ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con decreto n. 366704 del 06 agosto, **la domanda può essere presentata entro e non oltre il 27**

ottobre 2025. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

2. Domanda di Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi) - le domande di modifica possono essere presentate in qualsiasi momento successivo alla presentazione della domanda iniziale. Tuttavia, se OP Agea ha già comunicato al richiedente gli esiti dei controlli e/o l'ammissibilità della domanda di sostegno, non sono autorizzate modifiche.
3. Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale): le domande di sostegno possono essere ritirate in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno, non sono autorizzati ritiri.

Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo o festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo o utile.

9. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN

Il beneficiario deve presentare la domanda/comunicazione di ritiro in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN,

- a) Mediante registrazione nel sistema informativo come utente qualificato.

La domanda di sostegno dovrà essere corredata dai dati relativi a ciascuna copertura mutualistica per la campagna di riferimento;

In sede di compilazione della domanda il Soggetto Gestore del Fondo IST settoriale dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido.

10. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) – COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

- **SPID**;
- Carta di Identità Elettronica **CIE**
- Tessera sanitaria (**TS-CNS**) o nella Carta Nazionale dei Servizi (o **CNS**).

La "Guida Operativa Iscrizione Utenti Qualificati" è consultabile sul portale SIAN.

10.1 Compilazione, stampa e rilascio della domanda di sostegno e della comunicazione di ritiro

La compilazione e presentazione delle domande di sostegno e di eventuale comunicazione di ritiro è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande/comunicazioni di ritiro che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione della domanda/comunicazione di ritiro è possibile effettuare la stampa e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, il rilascio telematico con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore AGEA).

Per quanto riguarda le modalità specifiche per l'utente qualificato si rimanda paragrafo "Compilazione e sottoscrizione della domanda di sostegno e comunicazione di ritiro" da parte dei richiedenti in proprio (utenti qualificati)".

La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di presentazione: CUAA, descrizione azienda, barcode della stampa definitiva, protocollo e data di rilascio.

10.2 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica.

Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni.

Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

11. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA

Documento pubblico

La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello allegato a suddetto Avviso pubblico, si basa sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda, quelle contenute nei PISRA.

Di seguito sono riportati in sintesi le informazioni contenute nella domanda di sostegno:

PSRN 2014-2022 Gestione del rischio 17.3 Domanda di sostegno Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale (IST)				
Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del compilatore	Quadro compilato da:
FRONTESPIZIO		Riporta l'indicazione della tipologia di domanda presentata (iniziale o di modifica), con l'eventuale riferimento alla domanda precedente nel caso di domanda di modifica	Indicare la finalità di presentazione	tutte le domande
QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DEL FONDO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio del fondo	Precompilato, sulla base delle informazioni provenienti dal fascicolo aziendale/SGR	tutte le domande
QUADRO B	RIFERIMENTI	Riporta i dati riferibili al fascicolo aziendale del soggetto gestore e i riferimenti alla manifestazione di interesse/riconoscimento del fondo	Precompilato, sulla base delle informazioni provenienti dal fascicolo aziendale/SGR	tutte le domande
QUADRO C	IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONI	Riporta l'elenco dei criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi	Sottoscrivere le dichiarazioni ed impegni	tutte le domande
SEZ. I	DATI COPERTURA MUTUALISTICA DELLE AZIENDE ADERENTI	Elenco dettagliato PISRA	Precompilato, sulla base delle informazioni provenienti dal fascicolo aziendale/SGR	tutte le domande
SEZ. II	DATI TOTALI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LE QUOTE DI ADESIONE ALLA COPERTURA MUTUALISTICA	Dati contributo richiesto sulla base del 70% della quota complessiva assimilabile della copertura mutualistica	Precompilato, sulla base delle informazioni provenienti dal fascicolo aziendale/SGR	Tutte le domande

12. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) deve essere utilizzata nei seguenti casi:

per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;

per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;

Documento pubblico

per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio AGEA a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la sottomisura 17.3 è l'Ufficio Gestione Interventi di Crisi dell'Organismo Pagatore di AGEA.

14. RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Istruzioni Operative, valgono le disposizioni ministeriali già in vigore, nonché quelle emanate dalla scrivente Agenzia.

15. ACCESSO AGLI ATTI

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN.

Conformemente alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e in aderenza alle norme in materia di partecipazione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo di competenza di AGEA è impostato in modalità telematica ed informatica attraverso l'alimentazione dei dati e la consultazione dello stato del procedimento effettuabili sul sistema SIAN. Ciò consente al beneficiario di conoscere in tempo reale le decisioni assunte dalla Amministrazione e non implica la necessità di notifiche o di altre attività notiziali, in quanto le decisioni sono in esso contenute e motivate.

Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e

conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il “tramite conoscitivo” dello stato e dell’esito del procedimento e fornisce all’interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo.

L’impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all’AGEA.

Le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 sono state puntualmente descritte al capitolo 20 delle Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021, e al capitolo 18 delle Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021, pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it. Si evidenzia inoltre che il beneficiario, all’atto della sottoscrizione della domanda, ha preso atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di richiesta di informazioni.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di consultazione del procedimento amministrativo, attraverso l’accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell’Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm. ii - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica. In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'AGEA, in qualità di Titolare del trattamento. I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode. La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l'adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR). Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa dall'AGEA in appropriata e separata modulistica, con l'indicazione anche della relativa base giuridica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, devono essere resi consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 2116/2021 e UE 128/2022 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell'Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari"). Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'AGEA nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. AGEA è certificata per la sicurezza delle informazioni in base alla norma ISO/IEC 27001:2013. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.AGEA.gov.it .
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

	b) esercitare i diritti di cui sopra mediante l'invio: • alla casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy, oppure • alla casella di posta elettronica ageaprivacy@agea.gov.it di idonea comunicazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento di riconoscimento; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it. Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	---

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo www.agea.gov.it.

Il Direttore dell'O.P. AGEA
Dr. Christian Patti

Allegati:

1. Modello Domanda di sostegno per l'accesso ai benefici del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2022 Misura 17 - Gestione dei rischi - Sottomisura 17.3 - Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale (IST) – prodotti vegetali;
2. Modello Domanda di sostegno per l'accesso ai benefici del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2022 Misura 17 - Gestione dei rischi - Sottomisura 17.3 - Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale (IST) – prodotti zootecnici;